

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 456 - 11773/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI PIANEZZA – VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Visti i decreti della Sindaca Metropolitana:

n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il Comune di Pianezza:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 27-3044 del 14 marzo 2016, comprensivo di adeguamento al P.A.I. (BURP n. 12 del 24/03/2016), successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1 approvata con Deliberazione del C.C. n. 21 del 27/07/2017 (BURP n. 44 del 02/11/2017);
- ha approvato tre Varianti Parziali ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 30 del 29/09/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 11/10/2019, per il pronunciamento di

compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. VP_032/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.743 abitanti nel 1971, 10.140 abitanti nel 1981, 11.416 abitanti nel 1991, 11.230 abitanti nel 2001 e 14.169 abitanti al 2011, dati che registrano un trend in costante incremento, specie nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale: 1.646 ettari, dei quali 1.015 di pianura e 631 di collina; la conformazione fisico - morfologica evidenzia 1.544 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori al 5%, 96 ettari con pendenze tra il 5 e il 25% e 6 ettari con pendenze superiori al 25%. Inoltre, 338 ettari appartengono alla "Classe I^" della Capacità d'Uso dei Suoli e circa 1.122 ettari alla "Classe II^", complessivamente costituiscono l'88% dell'intero territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 13 ettari;
- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- risulta compreso tra i Comuni a consistente fabbisogno sociale (art. 23 N.d.A. PTC2) e ad alta tensione abitativa ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti produttivi di secondo livello;
- è classificato tra i Centri storici di tipo C di media rilevanza;
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalle S.P. 024 del Monginevro, S.P. 176 della Savonera, S.P. 178 di Alpignano, S.P. 8 di Druento e dalla Variante alla S.P. 024;
 - è interessato dai progetti di viabilità 51.1, 95.1, 160.2 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 7,9 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 21,6 ettari di dissesti areali;
 - il vigente P.A.I. individua 28,1 ettari in fascia A, B e C;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - fasce perfluviali 26 ettari; corridoi di connessione ecologica 50,7 ettari;
 - una parte del territorio comunale per 28,9 ettari è interessato dalla proposta di tutela

paesaggistica;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 29/09/2019 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, presenta i seguenti contenuti:

- Centro Storico, P.za SS. Pietro e Paolo: realizzazione di uno spazio coperto da destinarsi ad attività ludico-sportive, a disposizione dell'Oratorio Parrocchiale, su area a servizi pubblici;
- Centro Storico, Via Gramsci n. 21, area urbanistica *A 1a.11*: ricostruzione, sullo stesso sedime, di un edificio a destinazione abitativa, avente identica Superficie Coperta e ingombro volumetrico di un preesistente manufatto crollato, nel rispetto dell'art. 24 della L.R. 56/77;
- Via Susa: ampliamento del Piano Esecutivo Convenzionato ad arcipelago *BR 1b.4*, mediante il trasferimento di 435 mq di Superficie Utile Lorda dal Lotto "C" dell'adiacente area *Be 1b a.2-b* sita tra le Vie Susa e Don Cafasso, nel Lotto 3 della citata area di ristrutturazione urbanistica *BR 1b.4*;

La deliberazione di adozione e gli elaborati di Variante contengono le seguenti valutazioni:

- la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale;
- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la relazione geologico-tecnica relativa alle aree considerate nella Variante adottata;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- l'assenza di aree gravate da usi civici tra quelle considerate nella Variante adottata;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 30/2019 di adozione della Variante e la "Relazione Illustrativa" contengono: " ... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

precisato che la Variante adottata viene sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di

pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)",

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **25 ottobre 2019**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in*

merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *”Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Pianezza, adottato con deliberazione C.C. n. 30 del 29 settembre 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell’articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell’articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell’articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Pianezza la presente deliberazione per i successivi provvedimenti

di competenza;

4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 novembre 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato alle Risorse umane, comunicazione, patrimonio, affari e
servizi generali, sistema informativo e provveditorato, protezione civile,
pianificazione territoriale e difesa del suolo, assistenza Enti locali,
partecipate, Diritti sociali e parità, Welfare, Minoranze linguistiche,
Rapporti con il territorio
(Marco Marocco)